

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5088 del 04/10/2023
Oggetto	Reg. (CE) n.1013/2006, Art. 9, c.2. Notifica SM1058; notificatore Azienda Autonoma di Stato per i Servizi pubblici, Repubblica di San Marino. Autorizzazione per il trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti EER 20.03.07 destinati ad operazione di recupero intermedio R12 presso l'impianto Selezione e Recupero HERAmbiente S.p.A., Via Raibano n.32, Coriano (RN)
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5284 del 04/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quattro OTTOBRE 2023 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

**Oggetto: Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., Art. 9, c.2. Notifica generale SM1058; notificatore A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi pubblici, Repubblica di San Marino. Autorizzazione per il trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti EER 20.03.07 destinati ad operazione di recupero intermedio R12 presso l'impianto Selezione e Recupero HERAmbiente S.p.A., Via Raibano n.32, Coriano (RN).**

Notifica	SM1058
Notificatore/Produttore	A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici - Via Andrea di Superchio n.16, Borgo Maggiore, San Marino (RSM); impianto di Strada Quarta Gualdaria n.1, Borgo Maggiore, San Marino
Destinatario/Impianto	HERAmbiente S.p.A. - sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n.2/4; impianto di Selezione e Recupero di Coriano (RN), Via Raibano n.32
Operazione di trattamento intermedio	R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (operazione propedeutica allo svolgimento della successive operazioni di recupero)
Numero di viaggi previsto	40
Quantità totale	320 tonnellate
Allegati al presente atto	Documento di Notifica SM1058; Documento di Movimento SM1058; SM1058 Trasportatori ed elenco mezzi (Allegato 1); SM1058 Itinerari (Allegato 2).

### Approvazione della Notifica

#### I. Decisione

1. **La Notifica SM1058** per il trasporto dei seguenti rifiuti non pericolosi:

Codice EER	20.03.07 (rifiuti ingombranti)
Codice Basilea	non elencato
Codice Y	Y46
Tipo di imballaggio	Altro (cassone scarrabile)
Stato fisico	Solidi

destinati all'impianto di Selezione e Recupero ubicato in comune di Coriano (RN), Via Raibano n.32, gestito dalla società HERAmbiente S.p.A., con sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n.2/4, **è approvata ai sensi dell'Art. 9, c.2 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.;**

2. La presente Decisione è **valida fino al 30.09.2024 (ultima partenza);**
3. la presente Decisione non è trasferibile;
4. la presente Decisione è valida in combinazione con la Decisione espressa dall'Autorità competente di Spedizione (Repubblica di San Marino, Dipartimento Territorio e Ambiente) interessata nella procedura di notifica in oggetto;
5. le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione;
6. la notifica e i documenti allegati ad essa sono parte integrante della Decisione;

7. la Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte del Notificatore all'Autorità competente di Spedizione (da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.) e dell'accettazione da parte della medesima Autorità;
8. la garanzia finanziaria è calcolata dal Notificatore sulla base della normativa sammarinese (Decreto Delegato 27 Aprile 2012 n.44, "Codice ambientale e successive modifiche"), che prevede per i rifiuti non pericolosi destinati a recupero un coefficiente K2 pari a € 520,00. L'importo complessivo della garanzia (G), prestabile anche in tranche successive ai sensi dell'art. 6, c.8 del Reg. (CE) 1013/2006, è proposta pari a:  
 $T = 300 \times 320 \text{ tonnellate} \times 34,2 \text{ km}$  (itinerario più lungo)  
 $S = € 520,00 \times 320 \text{ tonnellate}$   
 $G = (T + S)/1936,27 = € 168.095,63.$   
 In base al suddetto calcolo per l'importo previsto, ai sensi dell'art.6, c.4 del Reg. (CE) 1013/2006, non si ritiene necessaria una garanzia supplementare;
9. l'accettazione della suddetta garanzia da parte dell'Autorità competente di Spedizione sarà trasmessa, per conoscenza, anche ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Rimini, per comprovata sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni richieste.

## II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) n.1013/2006 e ss.mm., sono di seguito indicate le condizioni:

1. si prende atto che, in base a quanto riportato nella documentazione annessa alla Notifica SM1058, i rifiuti non pericolosi conferiti con codice EER 20.03.07 all'impianto di Selezione e Recupero di HERAmbiente S.p.A., sito in Coriano (RN), via Raibano n.32, Aut.n. DET-AMB-2017-1365 del 15/03/2017, sono sottoposti ad operazione di recupero intermedio R12. Le frazioni recuperabili derivanti dalla suddetta operazione, quantificabili in circa 8% per il legno e 2% per il metallo, sono inviate ai seguenti impianti, ove verranno svolte operazioni di recupero non intermedio:
  - legno: FRATI LUIGI S.p.A. con codice EER 19.12.07 (impianto Via XX Settembre, 58 - Pomponesco (MN), Aut.n. PD/1607 del 27/09/2013, operazione R3; impianto Via Brasilia, 31/32 - Borgoforte (MN), Aut.n.PD/1608 del 27/09/2013, operazione R3);
  - metallo: CARTFER Srl con codice EER 19.12.02 (impianto Strada Fornace Vecchia, sn - Pesaro (PU), Aut.n.2521 del 17/12/2015, operazione R4).
 Il sovrallo risultante dall'operazione R12 svolta nell'impianto di Selezione e Recupero verrà inviato all'impianto HERAMBIENTE S.p.A. con codice EER 19.12.12 (impianto termovalorizzatore Via Raibano,32 - Coriano (RN), Aut.n. DET-AMB-2023-3117 del 16/06/2023, operazione R1);
2. tenuto conto delle disposizioni della vigente normativa, sulla base della documentazione annessa alla Notifica SM1058, ai fini dell'effettuazione di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sopra indicati potranno essere utilizzati esclusivamente dai trasportatori ECOLSYSTEM Srl (sede legale in Via Biagio di Santolino n.100 - Acquaviva, San Marino) e IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT Srl (sede legale in Via Fondo Ausa n.16 - Dogana, San Marino) ed i mezzi riportati in Allegato 1 al presente atto;
3. si precisa che la scrivente Agenzia non potrà accettare l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere che prevedano l'utilizzo di società autotrasportatrici e/o di mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza dei provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per la durata prevista delle spedizioni (Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm. e Autorizzazione rilasciata dall'U.O.C. Sanità Pubblica, Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino);
4. il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito del produttore, come indicato nella casella 9 del documento di notifica SM1058 e dei relativi documenti di movimento;
5. il trasporto dei rifiuti deve rispettare le istruzioni di sicurezza;
6. i rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto indicato in notifica, senza passaggi intermedi;
7. in base a quanto riportato nella documentazione annessa alla Notifica SM1058, l'itinerario principale è costituito da un percorso su strada di lunghezza pari a Km 34,2 ed è previsto un percorso alternativo su strada di lunghezza pari a Km 31,7 da utilizzare in caso di circostanze impreviste e di oggettiva emergenza, previa comunicazione alle Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.;
8. gli itinerari allegati alla notifica, riportati in Allegato 2 al presente atto, non possono essere modificati, fatto salvo quanto stabilito ai punti 2 e 3 del successivo paragrafo III. Avvertimenti;
9. durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, nonché dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità;

### III. Avvertimenti

1. La presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti in notifica siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione (impianto Selezione e Recupero di Coriano (RN), Via Raibano n.32, gestito dalla società HERAmbiente S.p.A.);
2. ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (CE) n.1013/2006 e ss.mm., se per circostanze imprevedute non può essere seguito lo stesso itinerario, il Notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;
3. ai sensi dell'art. 17 Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., il Notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica;
4. i documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Regolamento (CE) n.669/2008, che integra l'Allegato IC al Regolamento (CE) n.1013/2006;
5. il Notificatore deve essere preventivamente comunicare alle Autorità competenti interessate e al destinatario, la copia firmata del documento di movimento compilato almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art. 16, lettera b) del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.;
6. l'impianto di destinazione HERAmbiente S.p.a., ubicato in Via Raibano n.32 - Coriano (RN), che effettua l'operazione intermedia (R12):
  - invia conferma scritta di ricevimento dei rifiuti entro 3 (tre) giorni dal loro ricevimento, ai sensi dell'art. 16, lettera d) del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.,
  - quanto prima, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal completamento dell'operazione di recupero intermedio e non oltre un anno civile o un termine più breve dalla data di ricevimento dei rifiuti, a norma dell'art.9, par.7 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero non intermedio dei rifiuti;
  - ai sensi dell'art. 15, lettera e) del Reg. (CE) n. 1013/06 e ss.mm., deve farsi rilasciare dall'impianto ove si svolge l'operazione di recupero non intermedio, quanto prima, e comunque non oltre un anno civile dalla consegna dei rifiuti, uno o più certificati che attestino l'avvenuta operazione di recupero finale dei rifiuti, e deve trasmettere tali certificati al Notificatore e alle Autorità competenti interessate indicando le spedizioni alle quali detti certificati si riferiscono, circoscritte al carico di rifiuti provenienti dall'impianto di destinazione di cui alla presente procedura di notifica;
7. come indicato nel Contratto ai sensi dell'art. 5, c.3 del Regolamento (CE) n.1013/2006 e ss.mm., il Notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o lo smaltimento/recupero non siano stati effettuati come previsto o siano state effettuati illegalmente ai sensi dell'art. 24, c. 2 del medesimo regolamento; il Destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale ai sensi dell'art. 24, c.3;
8. la presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatte salve le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile) e quant'altro non oggetto della presente autorizzazione;
9. prima della scadenza delle autorizzazioni al trasporto, delle polizze assicurative di responsabilità civile, delle licenze degli impianti di partenza e di destinazione, dovranno essere trasmesse, a tutte le Autorità interessate, le copie aggiornate di tali autorizzazioni o permessi o licenze;
10. la presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento, ed in particolare può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, c.8 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm. qualora:
  - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
  - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
  - i rifiuti non siano smaltiti conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
  - i rifiuti saranno o sono stati spediti o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;
11. la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art. 6, c.5 del Regolamento (CE) n.1013/2006 e ss.mm.;
12. la presente autorizzazione scritta al trasporto transfrontaliero dei rifiuti di cui alla Notifica SM1058, ed i relativi documenti di notifica e movimento, debitamente compilati dal Notificatore (che ha l'obbligo di conservarli presso la propria sede), con timbro firma e data apposti in originale da ARPAE, sono trasmessi in originale al Notificatore, ed in copia agli altri destinatari;

13. la presente Decisione è trasmessa altresì all'impianto di destinazione HERAmbiente S.p.a., ubicato in Via Raibano n.32 - Coriano (RN), al fine degli adempimenti di cui al D.M. Ambiente 22.12.2016 "Piano Nazionale delle Ispezioni", in particolare riguardo all'inserimento dei dati nel sistema informatico ministeriale SISPED per la conferma di ricevimento dei rifiuti e di avvenuto recupero, nei tempi e modi ivi previsti.

#### **IV. Motivazioni**

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (CE) n.1013/2006 e ss.mm., i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento, trasmessi dall'U.P.A.V. - Sezione Ambientale - Repubblica di San Marino, Rep: n. TTR 2023/0579 U in data 01.09.2023.

Dalla valutazione della documentazione trasmessa, tenuto conto anche di quanto già depositato agli atti dello scrivente Servizio, non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 12 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., alle motivazioni espresse dal Notificatore.

L'impianto di destinazione sito in comune di Coriano (RN), Via Raibano n.32, gestito dalla società HERAmbiente S.p.A., avente sede legale in comune di Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n.2/4, è in possesso di valida autorizzazione ex Art. 208 D.Lgs. n.152/2006, rilasciata da ARPAE con DET-AMB-2017-1365 del 15.03.2017, in ultimo modificata con DET-AMB-2021-6194 del 07.12.2021, finalizzata anche alla gestione dei rifiuti in oggetto (operazione R12) per il rilascio della quale è anche stato dato corso agli adempimenti previsti dalla normativa contro le infiltrazioni mafiose ex D.P.C.M. 18 aprile 2013.

È fatta salva la possibilità della scrivente Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito di verifiche effettuate dalle competenti Autorità attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii.

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per il rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni di rifiuti in oggetto (Spedizioni transfrontaliere di rifiuti - import), attività "12.7.2.5" del Tariffario delle prestazioni di ARPAE, si ritiene valido il versamento di importo pari ad € 1.162,03 effettuato dal Notificatore in data 29.09.2023.

Nella proposta del presente provvedimento resa dal Responsabile del Procedimento, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Rimini, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/1990.

Nei confronti del sottoscritto Dirigente del SAC di ARPAE Rimini non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/1990.

#### **V. Rimedi giuridici**

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

**Il Dirigente**  
**del Servizio Autorizzazioni e Concessioni**  
**Dott. Stefano Renato de Donato**  
*(documento firmato digitalmente)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**